

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4574**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO,  
BEVILACQUA, MEDURI, BONATESTA, BUCCIERO,  
COZZOLINO, CURTO, DEMASI, FLORINO, PONTONE, MAGGI,  
SPECCHIA, MONTELEONE, PACE e PEDRIZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2000**

---

**Provvedimenti urgenti per il comparto agrumicolo**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi dell'agrumicoltura italiana si è fatta così acuta che occorre correre ai ripari senza perdere altro tempo.

Perché del tempo prezioso se ne è perduto da quando, nel gennaio 1998, più di due anni fa, a seguito dell'imponente manifestazione di Catania, la stampa, finalmente, se ne accorse e la televisione la portò nelle case degli italiani.

Noi la denunciavamo in una interrogazione - rimasta senza risposta - mentre il Governo faceva a sindacati e a organizzazioni professionali solenni promesse di venire incontro alle aziende agricole con una serie di provvedimenti volti ad alleviare la situazione, precipitata per l'aumento dei costi e per la concorrenza dei Paesi extracomunitari, cui l'Unione europea ha concesso importazioni a tasso zero. Le richieste degli agrumicoltori riguardavano aiuti immediati e a medio-lungo periodo ed, in particolare, l'integrazione del reddito.

In questi due anni, la situazione è andata sempre più peggiorando, senza che una sola lira sia giunta nelle tasche dei produttori e degli altri addetti al settore, a seguito dei provvedimenti promessi dal Governo per l'allineamento alla media europea dei costi di produzione e per il blocco delle importazioni.

Tali importazioni sono, al contrario, aumentate in questi due anni ed estese al Marocco e Sudafrica (340 mila tonnellate dal solo Marocco a tasso zero), come riconosciuto dallo stesso ministro De Castro il 22 settembre scorso alla Camera e successivamente al Senato: « a causa degli accordi di Marrakech e dopo Marrakech con molti altri episodi, l'ultimo dei quali in ordine cronologico è quello del Sudafrica, che vede ancora

una volta penalizzati i prodotti mediterranei». L'unico provvedimento preso dal Governo è l'ancora inattuato «piano agrumi» la cui copertura finanziaria, contenuta nella legge 2 dicembre 1998, n. 423, prevede 110 miliardi ai quali, in sede di approvazione in Senato, la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare aggiunse alcune proposte di modifica concernenti:

1) lo stanziamento di 40 miliardi per la realizzazione di interventi concreti (quali reimpianti e riconversioni nelle zone vocate e piani di espianto e ristrutturazione),

2) il raddoppio dei fondi per la costituzione di consorzi di tutela dei prodotti agricoli Dop e Igp;

3) l'impegno del Governo ad utilizzare a favore del settore un adeguato e congruo ammontare delle risorse stanziate con i fondi di Agenda 2000 fino al 2006.

Ultimamente, a seguito dell'acuirsi della crisi, che ha visto il mercato invaso dai prodotti di importazione e le arance italiane rimanere sugli alberi, mentre la bilancia commerciale agrumicola dei primi nove mesi del 99 raggiungeva i 126 miliardi di deficit (contro i 33 miliardi dello stesso periodo del 1998), il Governo ha deciso l'acquisto di arance a 350 lire al chilo, per un totale di 10 miliardi, da destinare a Paesi esteri sotto forma di aiuti.

Ma il presidente degli esportatori e importatori ortofrutticoli e agrumari Giuseppe Calcagni ha dichiarato in proposito che «al produttore andranno appena 40 lire al chilo». In ogni caso, ben poca cosa.

E allora, abbiamo deciso di presentare questo disegno di legge per venire incontro a tutte le componenti del settore in maniera rapida e tangibile, «per assicurare immediate

compensazioni» per danni subiti a seguito della crisi del mercato e degli accordi UE (articolo 1).

Si tratta di un contributo «una tantum» di due milioni per ettaro a favore delle aziende agrumicole, elevabile a 6 milioni in caso di comprovata inutilizzazione del prodotto (articolo 2). In caso di eventi calamitosi per almeno tre annate agrarie tra il 1985 e 1999, vengono riconosciute le provvidenze e agevolazioni di cui l'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. Tali provvidenze vengono applicate anche alle imprese di commercio con sede nei comuni «agrumentati» danneggiati (articolo 3).

Con i restanti articoli vengono concesse provvidenze a favore dei lavoratori agricoli, delle aziende e cooperative e delle imprese del commercio agricolo all'ingrosso, nonché delle aziende artigiane degli imballaggi e di tutti coloro, in definitiva, singoli o aziende danneggiati, senza colpa, dalla crisi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. A favore delle aziende agricole e delle imprese commerciali all'ingrosso, singole o associate, degli addetti del comparto agrumicolo, danneggiate dalla grave crisi di mercato delle produzioni nazionali di agrumi, interessate dagli accordi preferenziali stipulati con diversi Paesi terzi mediterranei, ai fini dell'urgente attivazione delle clausole di salvaguardia e di assicurare immediate compensazioni agli operatori del settore, sono concesse le provvidenze e le agevolazioni di cui ai successivi articoli.

### Art. 2.

1. È attribuito un contributo «una tantum» di lire due milioni per ettaro, o, proporzionalmente, per frazione di ettaro, e comunque entro il limite massimo di 100 milioni ad azienda, a favore delle aziende agrumicole di cui al precedente articolo 1. Alla assegnazione dei fondi alle aziende agricole procedono i comuni competenti per territorio sulla base di criteri disposti dagli assessori regionali all'agricoltura, e con il coordinamento del comitato di crisi nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Per le aziende che dimostrino con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, verificata dai competenti organi comunali o dagli uffici periferici dell'assessorato delle regioni, che il prodotto sia rimasto non raccolto, il contributo di cui al comma 1 è elevato a 6 milioni per ettaro, nel limite massimo di 150 milioni ad azienda.

## Art. 3.

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, che abbiano subito nel periodo 1985-1999 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, danni per effetto di eventi calamitosi riconosciuti ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, sono concesse le provvidenze e le agevolazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, e successive modificazioni.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 vengono applicate anche alle imprese del commercio all'ingrosso aventi impianti nei comuni agrumetati danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente articolo.

## Art. 4.

1. Per l'anno 2000 ai lavoratori agricoli dei comuni agrumetati è riconosciuto il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite per l'anno 1999.

2. Lo stesso diritto di cui al comma 1, è esteso a favore dei dipendenti delle aziende cooperative e delle imprese commerciali all'ingrosso e artigiani segantini siti nelle stesse aree, la cui attività è legata al comparto agrumicolo.

## Art. 5.

1. Alle aziende e cooperative agricole e alle imprese del commercio all'ingrosso del comparto agrumicolo, che commercializzano, in forma prevalente, prodotti agrumicoli in misura non inferiore al 50 per cento del loro fatturato, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei do-

dici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi sospesi di cui al comma 1 sono recuperati nell'arco del biennio successivo al periodo di sospensione.

#### Art. 6.

1. Agli addetti a tempo indeterminato delle aziende e cooperative, imprese commerciali all'ingrosso e di aziende artigiane degli imballaggi del comparto agrumicolo danneggiate da gravi crisi di mercato è estesa l'integrazione salariale prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni; per gli addetti a tempo determinato e avventizi delle suddette aziende e cooperative sono estesi i provvedimenti di cui all'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

#### Art. 7.

1. Agli addetti alle aziende cooperative e commerciali di cui all'articolo 1, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto, è estesa l'integrazione salariale prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni.

#### Art. 8.

1. A favore delle aziende agricole, del comparto agrumicolo e delle cooperative agrumicole di conduzione, di cui all'articolo 1, sono prorogate fino ai dodici mesi le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 2000 e sono sospesi per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di

proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

3. Sulle rate prorogate opera il Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

